

## ARREDO URBANO

aprile 1989

Per la sua complessità e relativa novità la voce Arredo Urbano dà luogo a frequenti equivoci e incertezze di interpretazione, non solo tariffarie. Rientrano in questa definizione i parchi (pubblici e privati), le sistemazioni e il disegno di vie e piazze, il progetto di elementi di arredo vero e proprio, il progetto di facciate di edifici nel loro insieme, ripetute come "quinte scenografie", etc.: in generale "l'architettura di esterni", o progettazione dei "vuoti urbani" e degli spazi aperti, con i relativi impianti.

Non rientrano invece nella voce Arredo Urbano le semplici sistemazioni di spazi accessori e le opere di urbanizzazione primaria normale, senza particolari contenuti decorativi o di "arredo". Gli importi a base dei compensi per A.U. vanno di norma divisi per categorie di appartenenza, in relazione anche all'entità delle opere, precisando che opere di piccola entità possono essere compensate in un'unica categoria o accorpate alla categoria prevalente..

In particolare:

1 - opere edili: vedi scheda

2 - architettura del verde e delle piantumazioni, parchi e giardini Cat. I/d

3 - strade e piazze:

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| a) per opere ordinarie e con finiture uniformi   | Cat. VI                    |
| b) per opere decorative  | Cat. I/e                   |
| c) per fognature e acquedotti  | Cat. VIII                  |
| d) architettura scenografica (studio e decorazione di facciate, spazi urbani, etc. nel loro insieme) | Consulenza "a discrezione" |

4 - illuminazione:

- |   |          |
|---|----------|
| a) per lay-out di reti ed impianti              | Cat. IVc |
| b) per progetti di parti ed elementi decorativi | Cat. I/e |

5 - elementi di arredo : si procederà in analogia all'arredo di interni (v. scheda A. 2) con l'avvertenza che: la D.L. va sempre compensata per intero.

Ove ricorrano le condizioni di ripetizione dei medesimi elementi, anche decorativi (es: oggetti di arredo), il relativo compenso va calcolato sulla base dei criteri dell'art. 1 del D.M. 21/8/58 (opere ripetute)

Decreto Ministeriale 21 agosto 1958. - Adeguamento, con modificazioni, della tariffa professionale degli Ingegneri ed architetti, approvata con legge 2 marzo 1949, n. 143.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 del 2 settembre 1953)

Art. 1

*Quando l'incarico al professionista riguardi l'esecuzione di più opere complete, di tipo e caratteristiche costruttive identiche, cioè di opere ripetute, e senza che il complesso di insieme richieda speciali cure di concezione, l'onorario corrispondente a quella parte di prestazioni professionali riguardanti il progetto e che sia da eseguire una sola volta per tutte le opere, deve essere computato sulla base della somma dell'importo di una sola opera e degli importi delle altre opere ripetute, ridotti, questi ultimi, ad una aliquota di quelli effettivi che potrà variare da 1/5 ad 1/3, a seconda delle loro caratteristiche e della loro importanza. Nel caso di incarichi di progettazione di edilizia popolare ed economica, l'eventuale speciale lavoro di concezione e d'impostazione urbanistica verrà compensato con un onorario integrativo a discrezione.*

(... omissis ...)